Civile Ord. Sez. 5 Num. 18145 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI
Data pubblicazione: 05/06/2026

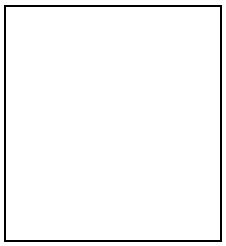

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17096/2018 R.G. proposto da:

MONTEBIANCO s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dall'avv. Marco Giontella;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

-controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5074/2017, depositata il 5/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dal Consigliere Luigi La Battaglia.

FATTI DI CAUSA

1. Montebianco s.p.a. impugnò due avvisi di accertamento (nn. T930ETA01573/2015 e T9303TA01575/2015) e un atto di contestazione (n. T93COTA00892), con i quali il reddito della società era stato rideterminato, ai fini IRES e IRAP, in relazione, rispettivamente, ai componenti positivi non contabilizzati derivanti da transazioni infragruppo e al mancato versamento della ritenuta alla fonte su operazioni a premio

(segnatamente, un viaggio turistico in Egitto, offerto ai clienti che si impegnavano ad effettuare determinati volumi di acquisti).

2. La CTP di Varese, riuniti i giudizi, accolse i ricorsi, con sentenza che fu riformata dalla CTR della Lombardia, limitatamente al secondo dei due rilievi sopra illustrati, sulla base dell'argomento per cui era "evidente il collegamento tra il raggiungimento del fatturato e l'erogazione gratuita del viaggio", irrilevante essendo "che il premio [fosse] anticipato rispetto al verificarsi del suo presupposto (ordini dall'1/1 al 31/3/2011), che costituiva un fatto certo per il partecipante, stante il suo obbligo - in caso contrario - di rimborso del costo del viaggio premio" (pag. 5 della sentenza impugnata). In ordine all'operazione di cd. *transfer pricing*, invece, i giudici di secondo grado confermarono la pronuncia di prime cure, ritenendo legittimo l'utilizzo del metodo c.d. *Cost plus mark-up*, nell'ambito del quale correttamente si era tenuto conto che la controllata Montebianco USA sosteneva rilevanti costi per il proprio personale, (diversamente da quanto accadeva sugli altri mercati, laddove tali costi erano sostenuti in proprio dalla controllante Montebianco s.p.a.).

3. Montebianco s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso, contenente ricorso incidentale, articolato in tre motivi. La società ricorrente ha depositato, a sua volta, controricorso *ex* art. 371, comma 4, c.p.c.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Mauro Vitiello, ha depositato conclusioni scritte, nelle quali chiede l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta l'omessa pronuncia sulla inammissibilità dell'appello, "richiesta per assenza di specifici motivi di gravame in ordine alla statuizione della CTP fondante la sua pronuncia (art. 360 n. 4 c.p.c.)" (pag. 5 del ricorso per cassazione).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il motivo è inammissibile siccome involgente una questione puramente processuale, laddove il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito (da ultimo, Cass., n. 26913/2024). In ogni caso, l'omissione denunziata pecca di decisività, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui "nel processo tributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado" (Cass., n. 25191/2024).

2. Con il secondo motivo del ricorso principale è dedotta la falsa applicazione degli artt. 30, comma 1, d.p.r. n. 600/1973 e 19, comma 8, della l. n. 449/1997, nonché la violazione degli artt. 1, commi 1 e 2, e 3, comma 1, d.p.r. n. 430/2001, "in relazione al combinato disposto dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 1989 c.c., per avere la CTR considerato operazione a premio tassabile e soggetta a ritenuta, l'erogazione in natura ai clienti, contestuale e accessoria alla sottoscrizione di un contratto bilaterale di compravendita". Sostiene la ricorrente che, nel caso di specie, non fosse in alcun modo configurabile un'offerta al pubblico (presupposto indefettibile per poter parlare di "operazione a premio") ma una vera e propria compravendita, nella quale all'acquisto di prodotti della Montebianco faceva da contraltare - in rapporto di corrispettività - l'erogazione del viaggio da parte di quest'ultima, gravando sul cliente l'obbligazione alternativa della refusione delle relative spese, laddove non avesse inteso procedere all'ordine di acquisto formulato.

Il motivo è fondato.

Perspicua appare, al riguardo, la ricostruzione operata dal P.G., secondo cui la fattispecie in discorso non può essere ricondotta alle "operazioni a premio", in considerazione del rapporto di sinallagmaticità esistente tra

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'organizzazione del viaggio e il pagamento del corrispettivo delle merci che il cliente si impegnava ad acquistare da Montebianco (o, in alternativa, della somma di € 2.000,00, forfettariamente imputata a costo del viaggio medesimo). L'erogazione del viaggio non può essere, pertanto, qualificata come "premio", in quanto non rivolta ad una cerchia indeterminata di persone ma inserita in singoli contratti - come detto - a prestazioni corrispettive (si veda Cass., n. 30840/2017, secondo cui "le attività promozionali svolte con modalità diverse da quelle previste dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 430 del 2001 - le quali configurano una promessa al pubblico - in particolare ove basate su di una clausola accessoria al contratto, non possono essere considerate "operazioni a premio" ed esulano, pertanto, dall'ambito applicativo del relativo regime tributario").

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, l'Agenzia delle Entrate, con riferimento al rilievo concernente il cd. *transfer pricing*, deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente (segnatamente la violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 61 del d.lgs. n. 546/1992; 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.). Sostiene la controricorrente che il generico riferimento alle peculiarità del mercato statunitense è sviluppato sulla scorta di affermazioni apodittiche, che non consentono di ricostruire il criterio logico-giuridico seguito dalla CTR per attribuire rilevanza agli elementi considerati.

Il motivo è infondato, situandosi la motivazione al di sopra del cd. minimo costituzionale, nella misura in cui consente di ricostruire le ragioni poste a fondamento della decisione, compendiantisi nella ritenuta giustificatezza dell'utilizzo del metodo cd. *cost plus mark-up*, opportunamente "adattato" alle peculiarità della fattispecie concreta (in ragione - segnatamente - del costo per il personale gravante sulla controllata americana).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione dell'art. 110, comma 7, d.p.r. n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR accolto la prospettazione della contribuente sulla base del solo presupposto dell'asserita inidoneità del metodo utilizzato dall'Amministrazione (da considerarsi, invece, legittimo e corretto), senza che in realtà la prima avesse assolto all'onere della prova sulla stessa incombente.

Il motivo è infondato, avendo la CTR motivatamente confermato la decisione di primo grado che, sul punto del cd. *transfer pricing*, aveva "convalidato" il metodo utilizzato dalla società contribuente ai fini del confronto delle transazioni infra-gruppo con il "valore normale" *ex* art. 9 TUIR. Invero, il cd. CUP (*Comparable Uncontrolled Price*) è sicuramente uno dei metodi previsti dalle Linee guida dell'OCSE, ma - anche a voler riconoscere che sia quello astrattamente preferibile - non preclude certamente l'utilizzo di altri metodi, quale - nel caso di specie - quello del *cost plus*. Significativo, al riguardo, il seguente passaggio della motivazione di Cass., n. 15101/2025: "tra i metodi previsti dalle Linee Guida OCSE, la C.T.R. ha ritenuto utilizzabile quello tradizionale del confronto del prezzo (CUP). Sulla individuazione della metodologia da applicazione, è pur vero che questa Corte ha ritenuto utilizzabile anche altri criteri, ed in particolare quello utilizzato dall'Ufficio nell'accertamento in esame, e cioè il c.d. *cost plus* (che si ottiene aggiungendo al costo di produzione del bene un margine di utile lordo), a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività (cfr. Cass. 31 gennaio 2024, n. 2853). Peraltro, l'originaria impostazione delle linee guida OCSE (1995), che prevedeva l'applicazione del metodo CUP

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

come preferenziale, e solo in caso di impossibilità di utilizzo di questo approvava il ricorso ad altri metodi, è stato superato nelle Linee guida del 2010, eliminandosi qualsiasi precedenza o gerarchia per cercare di individuare il metodo migliore in relazione al caso concreto. Deve tuttavia ritenersi che sia rimasta una preferenza implicita per il metodo CUP, che comporta un onere di specifica motivazione delle ragioni per cui si preferiscono altri metodi (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 settembre 2010, pag. 6). Successivamente, il D.M. 14 maggio 2018 (recante "Linee guida per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento"), all'art.4, comma 3, ha previsto espressamente una preferenza per i metodi tradizionali e in particolare per il metodo di confronto del prezzo, ove praticabile. Nella fattispecie in esame, la C.T.R. ha dato conto di ritenere applicabile, in via preferenziale, il metodo CUP, e di ritenere quindi valido il criterio utilizzato dai consulenti tecnici nominati in primo grado, per la determinazione del prezzo normale. La sentenza impugnata appare, sul punto, più che adeguatamente motivata, e peraltro conforme ai principi in materia di *transfer pricing*, che attribuiscono maggiore rilevanza proprio al metodo CUP".

Dunque, da un lato non è configurabile la violazione dell'art. 110, comma 7, TUIR per il sol fatto che sia stato utilizzato un metodo diverso dal CUP; dall'altro, non si rileva alcuna violazione neppure dell'art. 2697 c.c., avendo il giudice di merito ritenuto validamente raggiunta, da parte della società contribuente, la prova - sulla stessa incombente - della sostanziale riconducibilità delle transazioni *de quibus* al "valore normale", sulla scorta di un metodo (quello del *cost plus*) ritenuto pur sempre appropriato rispetto al caso di specie.

5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, l'Agenzia controricorrente deduce la violazione degli artt. 19, comma 8, dalla l. n. 449/1997 e 19,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comma 2, del d.p.r. n. 633/1972, per non aver fatto seguire, alla qualificazione come premi dei viaggi offerti dalla contribuente l'applicazione dell'imposta sostitutiva contemplata dalle menzionate disposizioni.

Il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, in ragione del quale è stata esclusa l'inquadrabilità della fattispecie nell'ambito delle operazioni a premi.

P.Q.M.

Dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo;

rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso principale accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/3/2026.

La Presidente

Roberta Crucitti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale